

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 dicembre 2001 - Deliberazione n. 6955 - Area Generale di Coordinamento Settore Terziario - **L.R. 1/2000, Art. 3, c. 3, disponibilità del residuo del 20% di superficie di cui all'allegato C per le grandi strutture di vendita in corso di "conferenza dei servizi" di cui all'art. 11.**

omissis

PREMESSO che, il Consiglio Regionale della Campania con la L.R. 7 gennaio 2000, n. 1 Direttive Regionali in materia di distribuzione commerciale" ha dato attuazione alla nuova normativa nazionale sul commercio introdotta dal D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114;

che al comma 1, dell'art. 3, di detta Legge Regionale è stabilito che la compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita è inoltre soggetta nel periodo di prima applicazione della presente Legge Regionale, ossia fino al 1 gennaio 2002, ai contingentamenti di superficie, determinati per le rispettive aree, contenuti nella specifica tabella di programmazione regionale per l'insediamento di dette strutture, di cui all'Allegato C.

che al comma 2 del medesimo articolo è stabilito che: Successivamente, oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo, è determinato, con cadenza biennale, dalla Giunta regionale, su indicazione dell'Osservatorio Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente da rendersi entro 30 giorni, il nuovo contingente di superficie ammissibile per le strutture di vendita della grande distribuzione per ogni specifica area o ulteriore diversa zonizzazione che si reputi necessario al fine di consentire un equilibrato sviluppo di tutte le forme distributive, salvaguardando il principio di libero accesso al mercato, gli interessi dei consumatori, i livelli occupazionali garantiti da tutte le imprese della distribuzione commerciale.";

che, il comma 3, del succitato articolo stabilisce che: "Il 20% delle disponibilità di cui all'allegato C, come risultante per le singole aree sovracomunali, è riservato per le finalità e gli obiettivi di cui al punto i) dell'art. 6 del decreto legislativo 114/98, alle iniziative degli organismi consortili delle Piccole e medie imprese commerciali a condizione che, alla data di pubblicazione del citato decreto, le imprese risultino operare in dette aree. Tali iniziative, in quanto destinate al recupero e alla modernizzazione di tali imprese in strutture innovative, possono comprendere anche attività artigianali e di servizi. La superficie impegnata dalle predette piccole e medie imprese non deve, in ogni caso, risultare inferiore al 60% della superficie complessiva di vendita della nuova struttura;

CONSIDERATO che, a tutt'oggi, non risultano pervenute al Settore competente richieste utili in relazione alla riserva del 20% di superficie di cui al citato comma 3., dell'art.3 della L.R. 1/2000 e che, visto il termine di scadenza del citato "allegato C", seppure dovessero pervenire richieste in tal senso non potrebbero usufruire di detta riserva di superficie;

Che, peraltro, sono già avviate Conferenze di Servizio per il rilascio di autorizzazioni per grandi strutture di vendita al dettaglio, nell'ambito dei contingentati per Area, fissati dalla citata tabella di cui all'allegato C della L.R.;

Che, risulta opportuno, nell'interesse dei Comuni, sedi dell'iniziativa, dei consumatori e dell'utenza tutta, rendere disponibile, ai fini delle determinazioni di dette Conferenze dei Servizi, il suddetto 20% di superficie riservata, come esplicitato nell'Allegato 1" del presente atto, prima della scadenza dell'efficacia della tabella stessa;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il Decreto legislativo 114/98;

VISTA la Legge Regionale 1/2000;

PROPONE e la GIUNTA in conformità

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di dichiarare immediatamente disponibile il 20% di superficie di cui all'allegato C di cui al comma 3., dell'art. 3 della L.R. 1/2000, come esplicitato nell'Allegato 1 del presente Atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, per l'utilizzazione connessa alle iniziative delle grandi strutture di vendita per le quali sono già avviate le Conferenze di Servizio di cui all'art. 11 della L.R. 1/2000;

- di disporre l'invio del presente Atto al BURC, per la relativa pubblicazione;

- di inviare copia del presente Atto al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali per quanto di propria competenza.

Il Segretario
Di Giacomo

La Presidente
Buffardi